

Fallimento n./ Reg.Fal.

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale, riunito in Camera di consiglio in persona di:

dr. G. Campo	Presidente
dr. S. Colbacchini	Giudice
dr. S. Pitinari	Giudice rel.

sul reclamo presentato il 8.10.2015 da Banca

ai sensi dell'art. 26 l.f., nei confronti del provvedimento del Giudice Delegato del 16.9.2015, non notificato alla reclamante, con cui la società in concordato preventivo [redacted] spa veniva autorizzata allo scioglimento dei contratti bancari in essere con Banca [redacted], come anche con altri istituti bancari;

sentita la relazione del Giudice designato;

sentite le parti all'udienza del 29.1.2016;

visti gli atti e i documenti allegati;

ha pronunciato il seguente

D E C R E T O


rilevato che il reclamo ha ad oggetto il provvedimento del GD del 16.9.2016 che autorizzava la società [redacted] spa allo scioglimento dei

contratti bancari in essere con vari istituti di credito tra cui Banca [REDACTED] (conti anticipi, sbf e finanziamenti);

rilevato che, preliminarmente, il reclamo deve ritenersi tempestivo posto che il provvedimento reclamato non risulta essere stato notificato o comunicato a parte reclamante;

che, per quanto concerne il merito, preliminare è l'individuazione del perimetro applicativo dell'art. 169 bis lf, ovvero è necessario stabilire se i contratti bancari, con annesso patto di compensazione, possano esser considerati in corso di esecuzione;

che secondo l'interpretazione ritenuta maggiormente condivisibile, l'ambito di applicazione dell'art. 169 lf - già nella vecchia formulazione - coincide con quello dell'art. 72 lf. Tale tesi peraltro è avvalorata da precedenti di questo Tribunale (Tribunale di Vicenza 25 giugno 2013, secondo cui il contratto di anticipazione bancaria con annesso patto di compensazione costituisce un contratto bilaterale a livello genetico ma bilaterale nella fase funzionale del rapporto, in cui gli obblighi accessori della banca non incidono sulla struttura fondamentale del



rapporto, con la conseguenza che non si possono ravvisare due reciproche prestazioni da sospendere ma una sola) come anche della Corte d'Appello di Venezia (tra le altre Appello Venezia, 11 marzo 2015);

che, conseguentemente, deve ritenersi precluso alla società procedere allo scioglimento dei contratti che siano stati in parte eseguiti o parzialmente eseguiti da una delle parti;

che tutti i rapporti bancari oggetto di causa sono di tipo bilaterale e risultano tutti essere stati parzialmente eseguiti, una delle due contrapposte prestazioni, l'anticipazione, è stata infatti interamente adempiuta prima del deposito del ricorso per concordato;

che, conseguentemente, l'accoglimento del predetto motivo di reclamo risulta assorbente rispetto alle altre questioni sollevate da parte reclamante;

che, pertanto, il provvedimento di prime cure deve essere riformato con conseguente revoca del provvedimento del giudice delegato;

che in considerazione del carattere controverso della questione giuridica decisa nel presente procedimento deve disporsi la compensazione delle

spese di lite;

P. Q. M.

visto l'art. 26 l.f.;

accoglie il reclamo proposto da Banca [REDACTED]
[REDACTED] il 8.10.2015 e per l'effetto revoca il
provvedimento di autorizzazione emesso dal giudice
delegato;

spese compensate;

Si comunichi.

Vicenza 26.1.2016

IL RELATORE

Il Presidente.

Geburk

